



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'80 %
DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 co 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.**

Emanato con D.R. rep. n. 9928 del 28/11/2018



INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Identificazione attività operative e figure professionali	4
Art. 4 - Gruppo di lavoro - Criteri di ripartizione del compenso	6
Art. 5 - Liquidazione dei compensi.....	8
Art. 6 - Esclusione dall'incentivo	9
Art. 7 - Entrata in vigore - Disposizioni transitorie	9
Art. 8 – Disposizioni finali	9



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 (di seguito denominato "Codice") disciplina la ripartizione dell'80% del fondo costituito ai sensi del comma 2 del predetto art. 113 del Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
Il presente Regolamento si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il presente Regolamento si applica agli appalti relativi a forniture e servizi nel solo caso in cui la complessità dell'appalto comporta la necessità di nomina del direttore dell'esecuzione. Si ricorda al riguardo che di norma le funzioni di Direttore dell'Esecuzione sono svolte dal R.U.P. il quale può proporre la nomina del Direttore dell'Esecuzione in ragione della specificità della fornitura o del servizio che richiedano competenze altamente specialistiche.
3. Sono altresì esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del Dlgs.50/2016.
4. Il presente Regolamento si applica anche nelle ipotesi in cui ci si avvale di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
5. Il fondo relativo alle funzioni tecniche di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento individuano:
 - a) i soggetti beneficiari e le funzioni ammesse;
 - b) i criteri di graduazione dell'incentivo in rapporto all'entità delle opere da realizzare e/o delle forniture e/o dei servizi;
 - c) le modalità di riparto dell'incentivo.



2. Le somme di cui all'art.113 del Codice sono costituite dalla percentuale del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara ed inserite tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o lavoro.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni ricoperte da dipendenti pubblici così come indicate al comma 2 dell'art.113 del Codice, dettagliate nel predetto disposto normativo e di seguito riepilogate:
 - a) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) che svolge, per la fase della programmazione della spesa per investimenti, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) COLLABORATORI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEL RUP per la fase della programmazione della spesa per investimenti, progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
 - c) RESPONSABILE DELL'UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI PROGETTI coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli progettuali definitivi ed esecutivi;
 - d) DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO dipendente tecnico per le funzioni di cui all'art. 101 del D.lgs. n.50/2016;
 - e) TECNICO CONTABILE, collaboratore della direzione dei lavori dipendente tecnico che svolge attività tecnico-contabile di collaborazione al D.L.;
 - f) COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo;
 - g) COLLABORATORI DIPENDENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI che operano a supporto delle attività sopraelencate.
4. Dalla ripartizione di detti incentivi è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3 - Identificazione attività operative e figure professionali

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto di lavori, forniture e servizi o di una concessione, la stazione appaltante individua nell'atto di adozione o di aggiornamento dei



- programmi di cui all'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 50/16 s.m.i., ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Contestualmente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Stazione Appaltante costituisce con apposito provvedimento il "Gruppo di lavoro" formato da personale interno (e, se necessario, a seguito di accertata indisponibilità di personale interno, da dipendenti di altri Enti pubblici) secondo i seguenti criteri:
 - a) limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce. La competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell'intervento, nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità del gruppo;
 - c) competenze in materia di procedure di scelta del contraente.
 3. I componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno dell'Ufficio responsabile della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro Ufficio, ritenuto opportuno sulla base di necessità collaborative, di specifiche dell'appalto e/o dell'atto di programmazione e delle eventuali competenze ad esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente di tale Ufficio.
 4. Allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura di appalto o programmazione, qualora ne abbia le relative competenze.
 5. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge i compiti previsti dal Codice degli Appalti, dai successivi Regolamenti di attuazione e Linee Guida; assume altresì il ruolo di Responsabile dei Lavori, di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
 6. Ai fini della redazione della programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara sono previste, in linea generale, le seguenti figure professionali:
 - **Responsabile unico del procedimento (RUP);**
 - **Supporto al RUP** (*Collaboratori tecnici ed amministrativi che operano a supporto delle attività sopraelencate*).
 - **Unità tecnica per l'attività di verifica dei progetti¹;**
 7. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture sono previste le seguenti figure professionali:

¹ Soggetto preposto alla verifica ai sensi del comma 8 art. 26 del Dlgs. 50/16 e s.m.i.



- **Direttore Lavori, Direttore dell'esecuzione, Responsabile dell'esecuzione;**
- **Collaboratore Tecnico contabile;**
- **Collaboratore tecnico (*direttore operativo e ispettore cantiere*);**
- **Collaboratore amministrativo;**
- **Collaudatore statico in corso d'opera, Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera o finale** i cui compiti restano fissati dalla legislazione sui Lavori Pubblici. (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Art. 4 - Gruppo di lavoro - Criteri di ripartizione del compenso

1. Per lo svolgimento delle funzioni indicate dal Codice dei Contratti, il personale sarà individuato in base alle specifiche professionalità e sarà aggregato per **gruppi di lavoro** come di seguito riportato:

Gruppi di Lavoro

- **Gruppo A)** *R.U.P., Supporto al R.U.P., Collaboratori tecnici, Collaboratori amministrativi;*
- **Gruppo B)** *Struttura per l'attività di verifica dei progetti;*
- **Gruppo C)** *Direzione lavori o esecuzione, Collaboratori tecnici, Collaboratori amministrativi;*
- **Gruppo D)** *Collaudo/Regolare esecuzione;*

le **incidenze o pesi totali** dei gruppi di lavoro sono:

- | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------|
| • Gruppo A) | ⇒ | <i>incidenza</i> | 45,00%; |
| • Gruppo B) | ⇒ | <i>incidenza</i> | 5,00%; |
| • Gruppo C) | ⇒ | <i>incidenza</i> | 45,00%; |
| • Gruppo D) | ⇒ | <i>incidenza</i> | 5,00%; |

in particolare, il personale di cui al **gruppo A)**, a secondo della partecipazione alle tre diverse **fasi di lavoro** di seguito indicate, potrà avere anche una diversa composizione ed eventualmente avere tre sottogruppi diversi di lavoro. In tal caso i sub-pesi (su un totale di **45,00**) sono:

Sub-Fasi Lavorative

- | | | |
|--|---|---------|
| • Sub-Fase 1) <i>Programmazione della spesa</i> | ⇒ | 20,00%; |
| • Sub-Fase 2) <i>Validazione progetti e procedure di gara</i> | ⇒ | 5,00%; |
| • Sub-Fase 3) <i>Affidamento ed esecuzione</i> | ⇒ | 20,00%; |



Gruppi	FIGURE PROFESSIONALI	% Peso totale Fasi 1- 2 -3	% sub Fase 1	% sub Fase 2	aliquota ruolo Fase 1 e 2	% sub Fase 3	aliquota ruolo Fase 3
A)	Responsabile unico del procedimento (RUP)	45					
	Supporto al RUP						
	Collaboratori tecnici ed amministrativi						
A1)	RUP		20	5	0,25	20	0,45
A2)	Supporto al RUP		20	5	0,05	20	0,05
A3)	Collaboratori tecnici		20	5	0,60	20	0,40
A3)	Collaboratori amministrativi		20	5	0,10	20	0,10
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI PROGETTI	5				1	1,00
C)	DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	45					
C1)	Direttore dei lavori - Direttore dell'esecuzione					1	0,40
C2)	Collaboratori tecnici (tecnici contabili, consulenti specialistici)					1	0,45
C3)	Collaboratori amministrativi					1	0,15
D)	COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE	5				1	1,00
COMPLESSIVO		100					

Tabella Riassuntiva

L'importo di spettanza del personale tecnico – amministrativo, è ripartito in base alle percentuali sopra indicate secondo i seguenti calcoli:

- **gruppo A)** secondo la seguente formula: $(0,80 \times 0,02 \times \text{importo a base di gara}) \times (\% \text{ sub-fase}_i) \times (\text{aliquota ruolo fase}_i)$.
- **gruppi B), C) e D)** secondo la seguente formula: $(0,80 \times 0,02 \times \text{importo a base di gara}) \times (\% \text{ peso totale fase}) \times (\text{aliquota ruolo})$.

2. L'incentivo per l'attività relativa ad eventuali perizie di variante e suppletive, verrà liquidato dal Responsabile del Procedimento ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi solo per gli importi eccedenti in termini assoluti.
3. La corresponsione dall'incentivo è disposta previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto prive del predetto accertamento, incrementano la quota del "fondo incentivante per la funzione tecnica" di cui all'art.113 co 2 del Codice.



Art. 5 Liquidazione dei compensi

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, al momento della conclusione degli incarichi affidati, conferma la composizione del gruppo che ha effettivamente svolto le attività professionali, computando l'importo da accreditare dal fondo derivante dall'applicazione delle percentuali indicate negli articoli seguenti. Tale importo è comprensivo degli oneri a carico dell'Università quale datore di lavoro.
2. Nell'accREDITAMENTO si tiene conto dell'effettivo rispetto in fase di realizzazione dell'opera e dei costi previsti dal quadro economico del progetto approvato eventualmente incrementato dell'importo della variante.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, su proposta formale del Responsabile Unico del Procedimento che accerta le specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e ripartisce l'incentivo in funzione degli importi delle categorie di opere.
4. Le somme vengono erogate al personale con Decreto Direttoriale redatto a cura del Responsabile unico del procedimento, secondo le seguenti modalità:
 - Ai Responsabili dell'unità tecnica per l'attività di verifica dei progetti e alla relativa struttura di supporto (gruppo B), dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'acquisizione della relativa copertura finanziaria;
 - Al Responsabile unico del procedimento (RUP), alla struttura per l'attività di validazione e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto (gruppo A) applicando le aliquote indicate nella tabella di ripartizione di cui al precedente art. 4 (relativamente all'aliquota sub – fase 1 e 2) successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 95% (novantacinque per cento) della relativa aliquota ed il restante 5% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione (relativamente all'aliquota sub – fase 3);
 - Al Direttore dei lavori – Direttore esecuzione e alla relativa struttura (gruppo C) in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture fino al 95% (novantacinque per cento) della relativa aliquota ed il restante 5% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione previa verifica da parte del Responsabile del procedimento del rispetto dei tempi e dei costi preventivati nel progetto approvato;
 - Al Collaudatore (gruppo D) in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture fino al 95% (novantacinque per cento) della relativa aliquota ed il restante 5%



dopo l'approvazione del certificato di collaudo previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del rispetto dei tempi e dei costi preventivati nel progetto approvato. Nel caso in cui gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui all'art.7 sarà suddivisa, tra le due figure, dal Responsabile del Procedimento.

5. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi in base alle attività effettivamente espletate.
6. Qualora l'Amministrazione Universitaria approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

Art. 6 - Esclusione dall'incentivo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento ed ogni altro componente del Gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del dirigente del settore titolare del procedimento.

Art. 7 - Entrata in vigore - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la decorrenza prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. La disciplina del presente Regolamento produce effetti sulla liquidazione degli incarichi conferiti al personale coinvolto nelle attività messe in atto dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016.
3. Per gli incarichi già in corso al 19.04.2016, data di entrata in vigore del D. lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti", la liquidazione dei compensi sarà effettuata secondo il Regolamento precedente.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 s.m.i. ed alle disposizioni vigenti in materia.